



Infostudio

N. 19 del 20.12.2018

E-fattura: non sanzionabilità e nuovi termini di emissione

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa circa le novità previste in tema di emissione della fatturazione elettronica alla luce di quanto introdotto dal D.L. n. 119/2018. In particolare si porta a conoscenza del regime transitorio di non sanzionabilità che andrà dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2019 (o forse al 30 settembre) e circa i nuovi tempi di emissione previsti dal 1° luglio 2019.

Gli allegati da consultare:

E-fattura: non sanzionabilità e nuovi termini di emissione

<i>Premessa</i>	2
<i>Dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2019</i>	3
<i>Dal 1° luglio 2019</i>	4

CHECK LIST *Errore. Il segnalibro non è definito.*

SCHEDA PRATICA **4**





Sintesi delle principali scadenze dal 26 al 30 Novembre 2018 Errore. Il segnalibro non è definito.

Ai gentili Clienti
Loro sedi

E-fattura: non sanzionabilità e nuovi termini di emissione

Premessa

Dal 1° gennaio 2019 tutti gli operatori IVA (con alcuni casi di esonero) devono emettere la fattura in formato elettronico. Ad oggi l'obbligo di emettere fattura digitale è in vigore solo per alcune operazioni. Di seguito si fornisce un calendario di riepilogo.

Calendario obbligo fattura elettronica



- **Dal 1° luglio 2018** - Cessioni di benzina e gasolio per autotrazione (ad eccezione effettuate da impianti di distribuzione stradale) e prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con la Pubblica Amministrazione;
- **Dal 1° settembre 2018** - Operazioni tax free shopping;
- **Dal 1° gennaio 2019** - Tutte le operazioni IVA (B2B e B2C);
- **Dal 2015** - Operazioni verso la PA.



INFORMA

Esonerati dall'obbligo di emissione (ma non dalla ricezione) di fattura elettronica sono:

- contribuenti in regime di vantaggio;
- contribuenti in regime forfettario;
- piccoli agricoltori di cui di cui all'art. 34, comma 6, del DPR n. 633/1972.

I citati soggetti non sono esonerati se trattasi, comunque, di operazioni compiute verso la Pubblica Amministrazione.

Ad ogni modo, i casi di esonero potrebbero essere ampliati per via di un emendamento proposto in sede di conversione in Legge del D.L. 119/2018. Ai predetti soggetti potrebbero aggiungersi i





contribuenti che si avvalgono del regime forfetario previsto dalla Legge n. 398/1991 (si tratta degli enti associativi, delle associazioni sportive dilettantistiche, o delle società di capitali non lucrative esercenti attività sportive dilettantistiche) ed i farmacisti e medici che inviano dati al sistema TS per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Non è, altresì, previsto obbligo di fattura elettronica per le operazioni da e verso altri Stati UE ed ExtraUE. Per tali operazioni, dal 1° gennaio 2019, è previsto l'esterometro (ossia una comunicazione mensile dei dati riferiti alle citate operazioni). Tuttavia, esterometro e fatturazione elettronica sono facoltative (nel senso che se un'operazione di vendita beni verso altro Stato UE è fatturata in modalità elettronica, tale operazione può essere esclusa dall'esterometro).

Dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2019

Al fine di andare incontro ai soggetti che dal 1° gennaio 2019 avranno obbligo di emettere fattura elettronica e che potranno incontrare difficoltà operative legate soprattutto alla tempistica, è previsto che in caso di emissione della fattura con ritardo rispetto ai tempi previsti, non si applica alcuna sanzione oppure si applica una sanzione in misura ridotta. Tale regime di non sanzionabilità, tuttavia, è limitato al periodo che va dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2019.



RICORDA

Il sottosegretario del Mef Bitonci (lega), durante i lavori in commissione, ha annunciato: *"non vogliamo differire l'entrata in vigore" e si sta cercando "di trovare una soluzione per chi non può trasmettere immediatamente e magari arrivare fino a settembre per il sistema sanzionatorio"*. In pratica, il Governo è intenzionato a garantire un debutto più soft della fattura elettronica. In particolare, si prevede una mini - proroga di 3 mesi, che dovrebbe spostare al 30 settembre, anziché all'attuale 30 giugno 2019, l'esclusione dalle sanzioni dei contribuenti che emettono e-fattura entro il termine della liquidazione periodica, e prevede la riduzione al 20% per chi la emette entro la liquidazione del periodo successivo.

Non sanzionabilità

Dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2019 (o 30/09)



RICORDA

Si ricorda che l'art. 6, del D.Lgs. 471/1997, al comma 1, stabilisce che chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini IVA ovvero all'individuazione di prodotti determinati è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 90% e il 140% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio.





Dal 1° luglio 2019

Dal 1° luglio 2019, è concesso più tempo per l'emissione della fattura (bisogna capire se l'eventuale proroga di 3 mesi annunciata per il regime transitorio di non sanzionabilità possa avere effetti anche su tale termine).

In particolare:

Tempistica emissione	
Oggi	Dal 1° luglio 2019 (o altro termine)
La fattura deve essere emessa entro le ore 24 del giorno stesso in cui è effettuata l'operazione.	Entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione.



INFORMA

Nessun cambiamento per le fatture differite. Continuerà ad essere prevista la possibilità, per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, di potere emettere una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime (art. 21 comma 4 lett. a DPR 633/1973).

SCHEDA PRATICA

Agevolazioni per chi investe nell'impresa sociale

Dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2019 (o altra data)



Nessuna sanzione

Non si applicherà nessuna sanzione qualora la fattura elettronica non sia emessa contestualmente, ovvero entro le ore 24 dalla cessione del bene o dalla prestazione del servizio, ma comunque entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'IVA.





ESEMPIO



Un contribuente in regime ordinario che esegue la liquidazione IVA trimestrale, il quale compie un'operazione il giorno 10 febbraio 2019. Questi può emettere fattura elettronica senza vedersi applicare la sanzione entro il 16 maggio 2019.

Dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2019 (o altra data)



Sanzione ridotta

La sanzione prevista sarà, invece, ridotta dell'80%, qualora, la fattura sia emessa, al più tardi, entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo.

ESEMPIO



Si consideri un contribuente ordinario con liquidazione IVA trimestrale, il quale compie un'operazione il giorno 15 febbraio 2019.

Questi può:

Soluzioni	Sanzione
⇒ Emettere fattura contestualmente all'operazione (ossia entro le ore 24:00 del giorno 15 febbraio)	NO
⇒ Emettere fattura entro il 16 maggio 2019	NO
⇒ Emettere fattura entro il 21 agosto 2019	20%



Dal 1° luglio 2019 (o altra data)



La fattura immediata può essere emessa entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione.

In tal caso:

- nella fattura deve essere indicata la data dell'operazione;
- la norma non incide sulle regole per la liquidazione IVA.

ESEMPIO



Si consideri un contribuente ordinario con liquidazione IVA mensile, il quale compie un'operazione il giorno 27 agosto 2019.

Soluzioni	Liquidazione IVA	Data dell'operazione in fattura
⇒ Emettere fattura contestualmente all'operazione (ossia entro le ore 24:00 del giorno 27 agosto 2019)	Agosto	NO
⇒ Emettere fattura entro il 6 settembre 2019	Agosto	SI